

CCCXXIX.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Congedo — Comunicazioni — Annuncio d'interpellanze dei senatori Astengo e Carafa D'Andria (pag. 11606) — Presentazione di disegni di legge e di relazione — Il Presidente commemora il senatore Monti (pag. 11607) — Si associano i senatori Di Prampero (pag. 11607), Tami (pag. 11608) e Di Brazzà (pag. 11608) e il ministro degli affari esteri (pag. 11608) — Lettura di due proposte di legge d'iniziativa dei senatori Rolandi Ricci, Piaggio e altri (pag. 11608) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 3721.37 verificate sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative » (N. 1042) (pag. 11609); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 1043) (pag. 11610); « Maggiori assegnazioni sul capitolo 32 « pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1045) (pag. 11610); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1046) (pag. 11611); « Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 in conseguenza delle spese dei servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi, distaccati in Estremo Oriente » (N. 1049) (pag. 11615); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1069) (pag. 11615); « Assegnazione di fondo straordinario per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine » (N. 1085) (pag. 11620); « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1206, riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato » (N. 1061) (pag. 11621); « Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo 1910-11 per lire 0.32 nel conto della competenza dell'esercizio 1910-11 e per lire 11,767.62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-10 e retro » (N. 1070) (pag. 11622); « Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marino, Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio » (N. 1055) (pag. 11624); « Approvazione di convenzione 20 marzo 1913 tra le amministrazioni del Demanio e della Real Casa e la Cassa di risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e di terreni in Pisa » (N. 1082) (pag. 11626); « Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed*

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1913

esportazioni » (N. 1090) (pag. 11641); « *Trattamento doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi* » (N. 1075) (pag. 11641) — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria* » (N. 1063) parlano i senatori Benerentano (pag. 11641), Frascara, relatore (pag. 11644) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 11643) — Si approvano gli articoli del disegno di legge — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge*: « *Conversione in legge del Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno* » (N. 1080) (pag. 11645) — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia, giustizia e dei culti.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Gatti Casazza domanda un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio pervenuto al Senato dal Presidente della Camera dei deputati:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « *Costituzione in comune della frazione di Porcari* », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 13 giugno 1913, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« *Il Presidente della Camera dei deputati*
« MARCORA ».

Do atto all'onor. Presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questo progetto di legge, che farà il suo corso regolamentare.

Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto la seguente lettera:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, numero 3853, mi onoro di trasmettere alla E. V.

l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del decorso mese di maggio.

« *Il Presidente*

« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Domande di interpellanze.

PRESIDENTE. Do lettura delle seguenti domande di interpellanze pervenute alla Presidenza:

« Desidero interpellare gli onorevoli ministri della guerra e del tesoro sulle voci testè corse contro la lentezza della Commissione per la liquidazione degli assegni vitalizi ai veterani delle patrie battaglie.

« *ASTENGO* ».

« Il sottoscritto ha l'onore d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle cagioni che hanno potuto indurre l'autorità di pubblica sicurezza a vietare l'affissione di un manifesto dell'Associazione nazionalista relativo alla questione delle isole Eggee occupate dall'Italia.

« *CARAFÀ D'ANDRIA* ».

« Il sottoscritto desidera d'interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sui voti ripetutamente espressi dalle Società industriali italiane intorno alla urgente necessità che sia meglio disciplinata la facoltà data ai comuni dalla legge (testo unico 7 maggio 1908, n. 248), di potere imporre un dazio proprio di consumo sui combustibili per uso industriale nel limite perfino del 20 per cento del loro valore.

« *ASTENGO* ».

Domando all'onorevole ministro della guerra se e quando intenda rispondere alla prima domanda di interpellanza rivoltagli dall'onorevole Astengo.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. D'accordo col mio collega del tesoro, sono agli ordini del Senato. Se il Senato crede, si potrebbe stabilire la seduta di mercoledì per lo svolgimento di questa interpellanza.

ASTENGO. Sia bene.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito; nella seduta di mercoledì l'on Astengo potrà svolgere la sua interpellanza.

Per le altre domande di interpellanza attenderemo che siano presenti i ministri interessati.

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Di concerto col mio collega il ministro del tesoro ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castellcapuano di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il corso stabilito dal regolamento.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1313-14;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno inviati alla Commissione di finanze per il relativo esame.

Commemorazione del senatore Monti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Un nuovo lutto è venuto a funestare il Senato. Ieri cessava di vivere a Pordenone il senatore Gustavo Monti, che era nato di nobile famiglia a Tolmezzo in quel di Udine, il 16 aprile 1844. Appartenne il Monti a quella eletta schiera di giovani, che noncuranti degli agi e delle domestiche blandizie e infiammati di alte idealità, ogni sacrificio affrontarono con animo invitto per l'indipendenza e la libertà della patria.

Giovanissimo ancora, il Monti cospirò contro lo straniero oppressore e, venuto in sospetto della polizia austriaca, fu costretto ad emigrare per sfuggire all'arresto. Nel 1862, appena ventenne, prese parte alla spedizione in val Trompia, comandata da Egisto Beghi. Due anni dopo, nel 1866, venuta la guerra con l'Austria, si arruolò nelle file di Garibaldi e fece con onore la campagna del Trentino.

Non appena redenta la sua città natia, egli vi fece ritorno, accolto dai conterranei con dimostrazioni di onore e di affetto, e quanto era in lui d'ingegno e di attività, da quel tempo adoprò sempre a vantaggio di quelle popolazioni forti e laboriose. Nobile d'animo e di propositi, come lo era di stirpe, egli seppe acquistarsi grandi simpatie e numerose amicizie. Queste, la conseguita esperienza nei pubblici negozi e la riconosciuta sua valentia e probità, gli valsero per quattro legislature l'onore di rappresentare la natia regione friulana. Fu deputato del terzo collegio di Udine per la XVII legislatura, di Spilimbergo per la XVIII e di Pordenone per la XXI e XXII legislatura.

Il 4 aprile 1909 fu poi nominato senatore del Regno. Poco frequentò le nostre sedute, perchè trattenuto a Pordenone, ove da anni aveva fissato la sua residenza, da cariche cittadine e da affari locali.

Una grave e lunga malattia lo trasse al sepolcro. Egli colla sua dipartita lascia profondo lutto e sincero rammarico tra i suoi ed in Senato. (*Approvazioni*).

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Compiono appena i quattro anni dacchè io avevo l'onore di introdurre, per

la prima volta, in quest'Aula il compianto senatore Gustavo Monti.

Come disse il nostro Presidente, una grave malattia, che l'ha sorpreso poco dopo la sua nomina, gli impedì di intervenire al Senato, come l'indole sua attiva, e come il suo desiderio avrebbero voluto.

Concittadino, e da molti anni amico ed ammiratore delle sue virtù civili e patriottiche, anche a nome dei colleghi friulani, mi associo con dolore alle nobili parole del nostro Presidente, e propongo che, come di consueto, vengano inviate le condoglianze del Senato alla famiglia e alla città di Pordenone. (*Approvazioni*).

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Consenta il Senato che mi unisca anch'io alle nobili parole pronunciate dal nostro Presidente e dal collega Di Prampero, in memoria di Gustavo Monti. Ciò sento di dover fare perchè, io pure suo comprovinciale, sono stato suo amico fino dalla prima giovinezza, quando insieme frequentavamo il ginnasio-liceo di Udine, che egli abbandonò per partecipare ai moti nazionali, come ricordò il nostro Presidente, e per arruolarsi nelle file garibaldine.

Successivamente, quando riprese l'esercizio dell'avvocatura si riannodarono i nostri amichevoli rapporti, che continuarono sempre, anche quando investito del mandato parlamentare spesso veniva a Roma, ed ebbi ognora occasione di ammirare le alte sue qualità di animo, la mente eletta.

Mi associo alle parole testè dette, e prego anch'io che siano inviate condoglianze alla famiglia, e alla città di Pordenone. (*Approvazioni*).

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Malgrado che il nostro collega Di Prampero abbia detto che parlava anche a nome dei colleghi friulani, mi sento il dovere di esprimere personalmente il mio dispiacere, per la perdita che abbiamo fatta nella persona del senatore Gustavo Monti. (*Bene*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. A nome del Governo, mi associo ai nobili sentimenti che sono stati espressi dal nostro Presidente, e dagli onorevoli senatori Di Prampero, Tami e Di Brazzà.

Conobbi, e fui per lunghi anni collega del compianto senatore Monti nell'altro ramo del Parlamento. Unisco perciò il mio personale rimpianto a quello del Governo e del Senato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ieri, appena giunse alla Presidenza dalla famiglia la notizia della morte del collega Monti, mi feci un dovere di rispondere e di inviare le nostre sentite condoglianze alla famiglia stessa.

È stato ora proposto che vengano inviate le condoglianze del Senato anche al sindaco di Pordenone, ed io mi farò un dovere, anche a questo riguardo, di corrispondere al desiderio del Senato.

Presentazione di disegni di legge

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del parlamento:

Provvedimenti relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai;

Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901 e 7 luglio 1907, sui Consorzi di difesa contro la fillossera;

Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali:

PRESIDENTE. Do atto, all'on. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Letture di due proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Gli Uffici nell'odierna adunanza hanno ammessi alla lettura due proposte di legge. La prima è di iniziativa dei senatori Rolandi Ricci, Chironi, Garavetti, Parpaglia, Mortara, Scillamà, Polacco, Mele, Asténgo,

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

Guala, Garofalo e Malvano, e riguarda la « Reciprocità per l'esecutorietà delle sentenze straniere ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La forza esecutiva alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere a favore di stranieri, può essere consentita in Italia solo quando sia fatto uguale trattamento alle sentenze delle autorità giudiziarie italiane nello Stato estero ove furono pronunziate le sentenze delle quali è chiesta la esecutorietà in Italia.

PRESIDENTE. La seconda proposta di legge è di iniziativa dei senatori Piaggio, Rolandi Ricci, Salvarezza Cesare, Reynaudi, Paternò, Gualterio, Grenet e Colombo, ed ha per titolo: « Modificazioni alla legge 13 luglio 1913, numero 745, sui provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Art. 1.

Dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1911, n. 745, sono tolte le parole: « per conto di nazionali ».

Art. 2.

I compensi daziari e di costruzione dovranno essere concessi ad una quantità anche maggiore di tonnellate 600 mila per tutto il periodo della presente legge, semprechè l'onere per la finanza non ecceda la somma di lire 6,200,000 annue, come stabilita dall'articolo 17 della presente legge.

PRESIDENTE. In virtù dell'articolo 82 del regolamento, sarà fissato poi il giorno per lo svolgimento di queste due proposte di legge.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13;

Autorizzazione di maggiori spese e proroga del termine indicato dall'art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 312, e della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 3,721.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative » (N. 1042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 3,721.37, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,721.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12: « Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione per la riforma generale del diritto privato, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1043).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per la complessiva somma di lire 147.18 verificatasi sulle assegnazioni del capitolo 3 « Indennità di tramutamento e di missione » degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1911-912 degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, per lire 22.38, di Firenze per lire 77.08 e di Palermo per lire 47.72.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per la somma di lire 168.44, verificata si sull'assegnazione del capitolo 6 « Spese postali e di telegrammi » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale di Bologna per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per la somma di lire 198.10, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 7 « Compensi per lavori e servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale di Palermo, per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per la somma di lire 210, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16 « Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale di Torino per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per la somma di lire 155, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 17 « Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale di Palermo per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni sul capitolo 62 " Pane alle truppe " dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni sul capitolo 62 " Pane alle truppe " dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1045).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.

(Approvato).

Art. 2.

Sui fondi già iscritti al capitolo n. 31 « Carabinieri reali (Assegni fissi) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13, è autorizzata la spesa di lire 16,500 occorrente per la sopraelevazione del fabbricato della scuola allievi ufficiali carabinieri reali in Roma.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13.

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1046).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 4,947,000 e le diminuzioni di stanziamento

di lire 5,047,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 100,000 al capitolo n. 136 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc. » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13, a titolo di reintegrazione di ugual somma prelevata a favore del capitolo 75 « Spese per risarcimento di danni, ecc » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 3.

I limiti entro i quali - giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361 - il Governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di lire 210 milioni, accordata dalla legge stessa, sono, nei sotto indicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

« Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi; provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialità del genio militare » da lire 14 milioni a lire 16,150,000.

« Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, mitragliatrici, corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione » da lire 75,000,000 a lire 72,850,000.

(Approvato).

Art. 4.

Agli immobili militari, da alienarsi durante l'esercizio 1912-13, elencati nella tabella annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario medesimo, sono aggiunti i seguenti:

Padova - Campo di tiro di Porta Venezia.

Treviso - Terreno di proprietà demaniale facente parte della Piazza d'Armi.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora negli esercizi dal 1912-13 al 1916-17 dovesse manifestarsi la necessità di operare anticipazioni di cassa a beneficio di taluni capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'ammontare di somme disponibili per i pagamenti su altri capitoli della stessa parte straordinaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 23 giugno 1912, n. 710, il ministro del tesoro è autorizzato a diminuire, con proprio decreto, le assegnazioni dei capitoli che risultassero eccedenti ai pagamenti e ad aumentare quelle dei capitoli che si verificassero deficienti.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario sarà provveduto, con decreto del ministro del tesoro, agli spostamenti di fondi tra i capitoli concernenti spese straordinarie militari, necessari per potere effettuare la restituzione al te-

soro, nei modi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 giugno 1911, n. 562, delle somme nell'esercizio precedente anticipate entro i limiti della spesa straordinaria complessivamente autorizzata per l'esercizio successivo, giusta la facoltà consentita dal cennato articolo 2 della legge 23 giugno 1912, n. 710.

(Approvato).

Art. 6.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1912-13 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358, è, per il Ministero della guerra, elevato da lire trecentoventicinquemila a lire trecentosettantacinque mila.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Parte ordinaria.

Cap. n. 6.	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale . L.	50,000
»	7. Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza »	32,000
»	8. Spese postali »	2,500
»	11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale »	10,000
»	13. Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio »	4,500
»	16. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica »	4,000
»	28. Corpi e servizi di artiglieria - Truppa (Assegni fissi) »	100,000
»	36. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi) »	80,000
»	38. Compagnie di sussistenza - Truppa (Assegni fissi) »	320,000
»	42. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi) »	100,000
»	43. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse) »	225,000
»	57. Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari »	1,650,000
»	59. Spese per le pubblicazioni militari ufficiali . . . »	110,000
»	60. Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre »	12,000
»	65. Casermaggio e combustibile per le truppe . . . »	100,000
»	67. Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli »	1,050,000
»	68. Materiali e stabilimenti di artiglieria »	95,000
»	69. Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare »	200,000
»	70. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti »	217,000
»	71. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegni in contanti, in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali e ad altri militari di truppa . . . »	275,000
»	72. Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) »	10,000
»	75. Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) »	300,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>4,947,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

Parte ordinaria.

Cap. n.	1. Ministero - Personale centrale (Spese fisse) L.	20,000
»	2. Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	5,000
»	10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per valori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine) »	5,000
»	15. Spese casuali »	10,000
»	17. Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) »	5,000
»	20. Stati maggiori (Assegni fissi) »	50,000
»	21. Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra, per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi) »	80,000
»	23. Distretti di reclutamento - Ufficiali (Assegni fissi) »	200,000
»	24. Corpi di fanteria - Truppa (Assegni fissi) »	1,600,000
»	27. Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi) »	400,000
»	41. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi) »	250,000
»	51. Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'Arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 31) »	70,000
»	52. Premi e soprassoldi di rafferma' ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 31) »	1,200,000
»	55. Spese per il funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali »	250,000
»	64. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito »	627,000
»	66. Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese di indennità diverse per il-Corpo di stato maggiore »	25,000
»	80. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi »	250,000
	Totale delle diminuzioni L.	<u>5,047,000</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-1913 in conseguenza delle spese per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente » (N. 1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 in conseguenza delle spese per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente » (N. 1049).

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13, per far fronte alle spese relative ai servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi, distaccati in Estremo Oriente.

Dichiaro aperta la discussione su quest'articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del collega ministro delle finanze, il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913 portante modificazioni alla cinta e alla tariffa daziaria del comune di Napoli ».

Presento poi al Senato l'altro disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Istituzione di un giardino coloniale in Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste;

Reintegrazione di assegni *ad personam* a favore del personale di terza categoria dell'Amministrazione postale-telegrafica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913 » (N. 1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 788,676.48 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI

Cap. n.	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	L. 25,000 »
»	8. Compensi per lavori straordinari	» 100,000 »
»	11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi.	» 30,000 »
»	15. Indennità per visite d'ispezione	» 5,000 »
»	26. Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie	» 10,000 »
»	38. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi	» 10,000 »
»	43. Spese per l'istituzione di uffici italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicativi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi	» 170,000 »
»	51. Spese eventuali pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria)	» 5,000 »
»	54. Spese di costruzione e di mantenimento delle carrozze postali, dei furgoncini e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	» 130,000 »
»	58. Indennità e rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi (Spesa obbligatoria)	» 5,000 »
»	60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (Spesa d'ordine)	» 5,000 »
»	64. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni e compresi i cavi sottomarini pei quali provvede direttamente l'Amministrazione - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparecchi per esperimenti di linee; mano d'opera sussidiaria; compensi ai terzi per danni, servitù, occupazione provvisoria di locali ed aree, spese per recapito di espressi; eventuali occorrenze.	» 40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	L. 535,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	L. 535,000 »
Cap. n. 72.	Concorso nelle spese eccezionali per locali od altro pel migliore funzionamento degli uffici di 2ª e 3ª classe »	10,000 »
» 73.	Sussidi ai titolari ed ex titolari degli uffici di 2ª e 3ª classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani »	5,000 »
» 74.	Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e di 3ª classe »	10,000 »
» 81.	Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami »	7,500 «
» 82.	Materiali ed utensili per il servizio postale e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne per gli uffici postali e per quelli in cui sono riuniti i servizi della posta e del telegrafo - Distintivi per agenti postali - Bolli per il servizio postale . . »	5,200 »
» 88.	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria) »	100,000 »
» 91.	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio »	5,000 »
» 111.	Spese d'ufficio »	15,000 »
» 124.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) »	85,000 »
» 136-VI.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 82 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzione e di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi » »	7,160 »
» 136-VII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 128 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 »	208.70
» 136-VIII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 126 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari	

Da riportarsi . . . L. 785,068.70

	<i>Riporto</i>	L. 785.068,70
	per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 »	251.58
Cap. n. 136-IX.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 63 « Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni, e compresi i cavi sottomarini pei quali provvede direttamente l'Amministrazione - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, compensi ai terzi per danni, servitù, occupazione provvisoria di locali ed aree; spese per recapito di espressi; eventuali occorrenze » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12. . . . »	3,139.20
» 136-X.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 16 « Indennità di viaggio, soggiorno fuori residenza ed indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912. »	93 »
» 136 XI.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 89 « Spesa pel trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporti di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 »	124 »
	Totale delle maggiori assegnazioni	<u>L. 788,676.48</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	L. 56,976.48
» 5.	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) »	15,000 »
» 14.	Indennità per missioni all'interno ed all'estero . . . »	81,000 »
» 21.	Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico »	10,000 »

Da riportarsi L. 162,976.48

	<i>Riporto</i> . . . L.	162,976.48
Cap. n. 44.	Retribuzioni ai procacci pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze (Spese fisse)	70,000 >
> 69.	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine, temporanea occupazione di locali per deposito e simili; acquisto di mobili e di effetti d'uso per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche	60,000 >
> 71.	Retribuzione al personale degli uffici di seconda e terza classe	40,000 >
> 87.	Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus	10,000 >
> 97.	Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni	350,000 >
> 110.	Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi degli abbonati; relative variazioni - Carta, oggetti di cancelleria, rilegatura di registri, bolli e timbri	15,000 >
> 122.	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi e per dichiarazione di conferma (Spesa obbligatoria)	80,700 >
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>788,676.48</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Assegnazione di un fondo straordinario per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine » (N. 1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di fondo straordinario per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 500,000 per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario in Udine.

Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lire 250,000 nell'esercizio 1914-915, e, per lire 250,000, nell'esercizio 1915-16.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Pregherei il Senato, anche a nome dell'onorevole Piaggio e di altri proponenti di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, dei quali si è data lettura oggi, di poterli svolgere lunedì prossimo venturo o in quell'altra seduta che piaccia al Senato di fissare.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, lo svolgimento dei progetti di legge di iniziativa dei senatori Rolandi Ricci, Piaggio ed altri, sarà fissato per la seduta di lunedì prossimo.

Presentazione di relazione.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Distacco della frazione di Terzigno dal comune di Ottajano e costituzione di essa in comune autonomo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Beneventano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto del bilancio di agricoltura, industria e commercio e degli altri disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

BERTOLINI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro delle colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Proseguimento della ferrovia Eritrea da Cheren ad Agordat; lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche.

A nome del ministro del tesoro, ho pure l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1913-14;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle colonie della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate con gli Enti locali, addì 23 aprile, 3 maggio, 15 maggio e 21 maggio 1913, rispettivamente, per il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano, per la costruzione di nuove sedi per gli Istituti di istruzione superiore di Milano, per l'assetto edilizio della Regia Università di Padova, per il mantenimento e per l'assetto edilizio per l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per la istituzione della scuola di applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Pisa, e per sistemazione di locali nella Regia Università di Siena ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Colombo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrebbe ora la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

L'onor. ministro del tesoro ha però pregato la Presidenza che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla tornata di lunedì. Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1206, riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato » (N. 1061).

PRESIDENTE. Passeremo perciò alla discussione dell'altro disegno di legge, che immedia-

tamente segue all'ordine del giorno, e cioè: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1206, riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(Vedi stampato N. 1061).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Reale 20 novembre 1912, n. 1206, concernente provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al ministro del tesoro di impiegare una somma non superiore alla metà degli stanziamenti annuali, di cui all'articolo 1°, comma secondo del Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1206, in conti correnti fruttiferi all'estero, o in buoni fruttiferi del tesoro di Stati esteri, pagabili in oro, tanto gli uni che gli altri sottoposti al vincolo di riserva per i biglietti di Stato.

Gli interessi dei conti correnti e dei buoni fruttiferi di cui al presente articolo saranno devoluti ad accrescimento del fondo di riserva dei biglietti di Stato depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1206, riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vedute le leggi 8 agosto 1895, n. 485, 17 gennaio 1897, n. 9, 3 marzo 1898, n. 47, 31 dicembre 1907, n. 804, 24 dicembre 1908, n. 731, e 29 dicembre 1910, n. 888;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di disporre che dal fondo in oro depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti in rappresentanza dei biglietti di Stato, sia gradatamente prelevata una somma non superiore a lire centoventicinque milioni, la quale sarà versata nella Regia Tesoreria e impiegata mediante controvaluta per il servizio di cassa.

Il detto fondo sarà dalla Cassa del Tesoro restituito alla Cassa depositi e prestiti entro il periodo massimo di otto anni a cominciare dal 1° luglio 1913, mediante stanziamento di una somma annua non inferiore a lire 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

G. GIOLITTI

F. TEDESCO.

V. - *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scutino segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo 1910-11 per lire 0.32 nel conto della competenza dell'esercizio 1910-11 e per lire 11,767.62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-10 e retro » (N. 1070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo 1910-11 per lire 0.32 nel conto della competenza dell'esercizio 1910-11 e per lire 11,767.62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-10 e retro ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 1070).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di pagamenti di lire 0.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 60 « Assegni provvisori e d'aspettativa - Spese fisse », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1910-11 sui residui di taluni capitoli nella complessiva somma di lire 11,767 62, ripartita fra i Ministeri e i capitoli descritti nella seguente tabella.

(Approvato).

TABELLA.

Ministero dell' interno.

Cap. n. 43. Spese d' ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse)	L.	200 »
» 77. Veterinari governativi di confine e di porto - Personale - Legge 24 marzo 1907, n. 91 (Spese fisse) »		272.60
» 83. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) »		150 »
» 88. Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		48.44
» 105. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e ai medici di nomina ministeriale (Spese fisse) »		418.64
» 117. Spese di cancelleria pei Reali carabinieri (Spese fisse) »		299.40
» 126. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		4.29
» 156. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse) »		1,752.30
	L.	<u>3,145.67</u>

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 125-bis. Canoni per servitù di appoggio (Spese fisse) . »		<u>8,621.95</u>
---	--	-----------------

Riassunto.

Ministero dell' interno	L.	3,145.67
Ministero delle poste e dei telegrafi »		8,621.95
	L.	<u>11,767.62</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio » (N. 1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 1055*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Con l'attuazione del nuovo catasto nella provincia di Porto Maurizio, in base alla legge 1º marzo 1886, n. 3682, cessando ogni effetto dell'antico catasto personale o incerto, la circoscrizione dei comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello sarà determinata dai rispettivi confini, risultanti dagli allegati A e B alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e per regolare i conseguenti rapporti patrimoniali tra i predetti comuni.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Descrizione della nuova linea di confine, che si propone per i comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello.

I. — CONFINÈ TRA DIANO MARINA E DIANO CALDERINA.

A partire dal punto, nel quale la strada provinciale del litorale viene intersecata dal con-

fine con Oneglia, la linea divisoria segue il ciglio a monte di detta strada sino al suo incontro colla mediana della strada privata, detta Bella Madre. Segue l'asse di questa strada sino al cortile della casa colonica Bella Madre, e precisamente sino al suo spigolo nord-est. Da questo spigolo va in linea retta al triplice confine delle proprietà Pissarello Domenica - Soetta Pasqualina in Carcheri - Giordano Agostina, quindi segue il confine delle proprietà Soetta Pasqualina predetta, Giordano Agostina, Eredi Sagnato Cristofaro, Novaro Pietro sino all'incontro della strada vicinale Arpisella Cavo. Da questo punto segue il ciglio a nord di questa strada sino al confine ovest della proprietà Giordano Tommaso; indi percorre detto confine sino all'incontro della proprietà del signor Queirolo Carlo; segue il confine sud-ovest di questa proprietà sino all'incontro della strada campestre detta Groi. Da questo punto discende lungo la mediana di detta strada fino all'incontro della strada vicinale detta Carrubba; segue il ciglio sud di questa strada in direzione sud-ovest fino al bivio della strada vicinale detta San Leonardo, e prosegue lungo il ciglio sud di quest'ultima strada, mantenendo la direzione sud-ovest fino all'incontro del rio Bersi. Segue l'asse di detto rio sino alla sua confluenza col rio Ciappasso, e poscia l'asse di quest'ultimo fino al confine tra i beni della prebenda parrocchiale di Calderina e la proprietà Pissarello Agostino. Il confine segue quindi la linea di divisione delle dette proprietà sino al punto ove incomincia la proprietà Gorleri Nicola e Paolo; segue il confine sud-est di questa proprietà, e si dirige a nord seguendo il confine est della proprietà Demaestri sino alla strada comunale di Sori, si dirige poi ad est seguendo il ciglio nord di questa strada fino all'incontro delle proprietà delle sorelle Nasino fu Giuseppe.

Da questo punto il confine volge a nord seguendo i confini ovest delle proprietà sorelle Nasino predette, Garibaldi Gerolama in Ghirardi e Aschero Camilla in Glorio, fino al rio Sori; segue il corso di questo rio fino all'incontro della proprietà degli Eredi Sasso Pasquale; segue il confine ovest di questa proprietà fino all'incontro della strada vicinale delle Rocche Bianche, e ne segue il ciglio nord sino al bivio della strada comunale carreggiabile Diano Marina-Oneglia.

Da questo punto, infine, segue il ciglio a monte della strada sino alla mediana del ponte sul rio Varcavello, e risale poi questo rio all'incontro del confine di Diano Castello con Diano Marina.

II. — CONFINE TRA DIANO MARINA E DIANO CASTELLO.

A partire dal rio Varcavello la linea di confine è determinata dal confine tra le proprietà Damonte Giovan Battista, a nord, e Calzami-glia Tommaso e Damonte Antonio, a sud, sino all'incontro della strada vicinale detta Seuta. Da questo punto la linea di confine, volgendo verso sud-est, segue il ciglio ovest della strada Seuta sino all'incontro della divisione fra le proprietà Ivaldi Angelo, al nord, e Novaro professore dottore Giacomo Filippo, al sud; segue poscia questa divisione, indi quella fra le proprietà Bottini Francesco fu Domenico, al nord, e Ghirardi Antonio fu Giovan Battista, al sud, sino all'incontro della strada comunale carreggiabile Diano Marina-Diano Castello.

Segue poi la mediana di questa strada, verso nord, sino all'incontro della stradella divisoria fra le proprietà Canepa avv. Giuseppe, a sud, ed Ardoino Giannotto, a nord. Discende lungo la mediana di questa stradella divisoria sino all'incontro della strada comunale carreggiabile Diano Marina-Diano S. Pietro, e segue, in direzione sud-est e lungo la mediana, l'andamento di questa strada sino al punto in cui essa piega ad angolo retto in direzione sud-ovest. Da questo punto la linea di confine volge ad est-nord lungo il ciglio nord della strada vicinale che va al torrente Evigno, e, raggiunta la sponda destra del medesimo, la segue, verso valle, per un tratto di circa 40 metri. Indi attraversa il torrente fino a raggiungerne la mediana, e seguendo questa, risale il corso del torrente stesso sino all'incontro del prolungamento dell'asse della stradella vicinale che dal torrente, attraverso le proprietà di Viano Luigia, Carlo ed Anna Rossi Paola maritata Novaro, Peretti Felicina maritata Romero, Muratorio Nicola e Fascio Lorenzo, conduce alla strada vicinale di S. Siro. Segue la mediana di detta stradella vicinale, e poscia, per un tratto di circa 120 metri, la mediana della strada vicinale di S. Siro, sino al punto in cui

si incontra con un'altra strada vicinale che, andando in direzione nord-est, raggiunge la strada vicinale Chiosi. Percorre in seguito la mediana di detta strada vicinale, e poscia la mediana della strada vicinale Chiosi, andando in direzione nord, sino ad incontrare a destra la dividente fra le proprietà Garibaldi Bartolomeo, a nord, e Pissarello Carmela, a sud. Indi segue la dividente fra le suddette due proprietà e fra quelle di Gandolfo Giovanni Battista e Baldoino Carmela maritata Defilippi, Giuseppe Nicolò e Giuseppina maritata Careno, a nord, e di Ardisone Francesco, Mareri Antonietta vedova Ardisone, e Sasso Carmelina vedova Novaro a sud, sino a raggiungere il Rio Pineta. Rimonta, per un tratto di circa 120 metri, il corso di detto Rio, seguendone la mediana, sino all'incontro di un rigagnolo asciutto che forma divisione fra le proprietà di Moisello Emanuele e Roggerone Maddalena, Giovanni, Angela e Luigi, da una parte, e di Roggero Giacinto e Sasso Giacomo e Attilio fratelli fu Nicolò, dall'altra.

Percorre la mediana di detto rigagnolo sino all'incontro della strada vicinale Valle, della quale segue lungo la mediana, ed in direzione sud-est, un breve tratto fino al punto d'incontro della strada comunale Santa Lucia. Da questo punto la linea di confine volge a sud seguendo la mediana di detta strada comunale Santa Lucia sino al punto in cui da questa si stacca una stradella vicinale che, alzandosi in direzione nord-est, va a raggiungere la strada vicinale della Pineta: segue il ciglio sud di questa stradella, e poscia si dirige a sud, lungo il ciglio ovest della strada vicinale della Pineta, per un tratto di circa 140 metri, cioè sino al confine sud della proprietà Genta Antonio fu Giovanni Battista che è situata ad est di detta strada. Indi volge ad est, e, seguendo la linea di divisione fra le proprietà Genta suddetto e Gandolfo Maurizio, a nord, e Mainero Vincenzo, Gandolfo Maria maritata Viale, Carcagno Domenico, Garibaldi Chiara maritata Sagnato e Viale Colomba maritata Bruzzo, a sud, raggiunge il confine comunale San Bartolomeo del Cervo.

Porto Maurizio, 4 febbraio 1913.

Per l'ingegnere capo

RAVAZZA CARLO.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di convenzione 20 marzo 1913 tra le Amministrazioni del Demanio e della Real Casa e la Cassa di risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa » (N. 1082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di convenzione 20 marzo 1913 tra le Amministrazioni del Demanio e della Real Casa e la Cassa di risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1082).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione in data 20 marzo 1913, fra le Amministrazioni del Demanio e della Real Casa e la Cassa di risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa. (Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo, previ accordi con le Amministrazioni interessate, di consentire, durante l'esecuzione del progetto della Cassa di risparmio di Pisa, quella rettificazione di confine che fosse riconosciuta opportuna, e ciò verso il compenso eventualmente dovuto.

(Approvato).

Atto di convenzione tra la Cassa di risparmio di Pisa, l'Amministrazione demaniale e quella della Real Casa per la permuta di alcuni rispettivi beni nella città di Pisa.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

L'anno millenovecentotredici e questo di venti (20) del mese di marzo, in Pisa, e pre-

cisamente nello stabile demaniale in Piazza S. Nicola, ove trovasi l'Ufficio dell'Intendenza di finanza:

Premesso: che l'Istituto della Cassa di risparmio di Pisa ha ottenuto dal Municipio locale di poter costruire una sua più ampia sede nello spazio che resta fra il Teatro Rossi, la nuova Università e la parte posteriore del palazzo Vitelli, con la condizione di non oltrepassare con la sua nuova costruzione una linea prestabilita;

Che pel necessario sviluppo della costruenda nuova sede avviene che il nuovo edificio, in base al progetto approvato dal Municipio stesso, invade la parte posteriore dei corpi di fabbrica annessi al palazzo Vitelli di proprietà demaniale in dotazione alla Corona; che per conseguenza l'Istituto della Cassa di risparmio ha fatto pratiche per la permuta tra i detti beni demaniali ed altri di sua proprietà; e che volendo le tre Amministrazioni interessate stabilire tutte le modalità e condizioni in base alle quali deve effettuarsi la permuta proposta e concordata:

Avanti l'illustrissimo sig. cav. Giovanni Lucangeli, Intendente di finanza della provincia di Pisa, in quest'atto rappresentante l'Amministrazione demaniale dello Stato proprietaria, con l'intervento di me primo segretario dottor Giovanni Poce fu Alessandro, delegato alla stipulazione, dell'atto presente, in forma pubblica amministrativa, e dei signori Savarino rag. Giuseppe fu Vincenzo e Sbranti Sebastiano fu Francesco, testimoni cogniti ed idonei, si sono personalmente costituiti i signori cav. Giacomo Ponsi, direttore della Real Casa, per l'Amministrazione di Casa Reale usufruttuaria dei beni da permutare, all'uopo autorizzato dal Ministero di Casa Reale, con nota 22 febbraio 1913, n. 22267, div. 3ª, e cav. avv. Luigi Curini Galletti, Direttore della Cassa di risparmio di Pisa, per conto e nome di detto Istituto debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data 13 marzo 1913, e di completo accordo convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

L'Amministrazione demaniale e quella della Real Casa cedono, ciascuna per i diritti che le si appartengono, all'Istituto della Cassa di risparmio di Pisa l'estrema parte del fabbricato

delle scuderie annesse al palazzo Vitelli e una striscia di terreno dell'attiguo maneggio dei cavalli, valutati complessivamente lire 4435,51. In compenso la Cassa di risparmio cede alle Amministrazioni concedenti, aggregandolo a maneggio, altrettanto terreno per quanto è quello complessivo ad essa permutato, sia come suolo libero, sia come suolo coperto da fabbricati, ed in compenso dei fabbricati permutati ne costruisce uno nuovo nell'ambito dei terreni già di pertinenza del palazzo Vitelli, edificando in un cortile scoperto compreso tra le scuderie, valutati complessivamente in lire 5219,96, e rinunciando a qualunque eventuale compenso.

Art. 2.

Gli elementi metrici dei terreni e fabbricati da permutarsi, la esatta ubicazione, ed ogni altro dettaglio, risultano chiaramente dai disegni e dalle perizie allegati *A, B, C, D, E, G*, che debbono ritenersi come parte integrante del presente atto.

Art. 3.

Oltre l'esecuzione del fabbricato che compenserà la parte demolita delle scuderie, la Cassa di risparmio provvederà pure a tutti i lavori di adattamento che provengono dalla permuta in questione, cioè aperture e chiusure di vani, nuovi muri di chiusura, collegamento di tetti, ecc., i quali lavori risultano pure dagli allegati piani.

Art. 4.

Tutti i lavori per la completa sistemazione dei fabbricati modificati dalla avvenuta permuta, i relativi lavori sia di nuova costruzione (art. 1) sia di adattamento (art. 3) verranno tutti eseguiti a cura e spesa della Cassa di risparmio, che ne effettuerà l'esecuzione sotto la vigilanza e controllo dell'Ufficio tecnico di finanza e di quello della Real Casa.

Art. 5.

Nella esecuzione dei lavori l'Istituto della Cassa di risparmio potrà utilizzare i materiali provenienti dal disfacimento della parte estrema delle scuderie ad essa permutata purchè non siano avariati, ma dovrà sostituire con materiali perfettamente nuovi quanto manca per l'esecuzione della nuova opera.

In ogni modo tanto i materiali da reimpiagare, quanto quelli forniti nuovi dovranno, prima del collocamento a posto, essere accettati dall'Ufficio tecnico della Real Casa. I materiali di risulta, che saranno scartati per la nuova costruzione, resteranno a beneficio dell'Amministrazione della Cassa di risparmio.

Art. 6.

Le modalità d'esecuzione dei lavori, il dettaglio dei medesimi, e la natura dei materiali saranno quelli indicati dalla Cassa di risparmio nella relazione presentata in accompagnamento dei disegni, e che viene allegata come parte integrante della presente Convenzione (allegato *F'*).

Art. 7.

In ogni controversia tra il direttore dei lavori per conto della Cassa di risparmio e l'Ufficio tecnico della Real Casa, relativamente alla modalità dei lavori stessi, sarà arbitro, senza alcuna eccezione, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza di Pisa.

Art. 8.

I lavori non saranno iniziati sul suolo di proprietà demaniale se prima non sarà stato costruito il nuovo muro divisorio, in modo che non resti mai libero accesso dallo esterno alle scuderie, cortili o altri accessori del palazzo Vitelli, e se l'Amministrazione della Real Casa non avrà dato il nulla osta.

Art. 9.

Ove per ragioni di servizio da parte della Reale amministrazione occorresse far sospendere i lavori, ovvero dare ad essi un altro avviamento, sospendendoli cioè in un posto per ricominciarli in un altro, l'Istituto della Cassa di risparmio non avrà diritto a fare alcuna eccezione e invece si obbliga ad uniformarsi a tutti quegli inviti che potrebbero venirgli fatti dalla Amministrazione della Real Casa.

Art. 10.

Nell'esecuzione dei lavori, tutto il traffico pei materiali, operai, carri, ecc. dovrà essere avviato per quelle uscite che volta per volta stabilirà l'Amministrazione della Real Casa, uni-

formandosi l'Istituto della Cassa di risparmio anche a lasciare aperto provvisoriamente un vano di passaggio nel nuovo muro divisorio, salvo a garantirne la chiusura con un opportuno affisso, precariamente adattatovi.

Art. 11.

In qualsiasi questione, eccezione o pretesa che venisse sollevata da parte di terzi, l'Istituto della Cassa di risparmio avocherà completamente a sè tutta la pratica necessaria per la soluzione della vertenza, tenendo completamente sollevata la Reale Amministrazione da ogni peso e da ogni molestia da terzi proveniente, relativamente alla effettuazione della permuta dei beni.

Art. 12.

Così pure nei casi d'infortuni di operai la Regia Amministrazione resterà estranea a qualsiasi pretesa, a cui dovrà rispondere la Cassa di risparmio, che provvederà tempestivamente a quanto la legge prescrive per l'assicurazione degli operai.

Art. 13.

Sul cortile di proprietà della Cassa, che resterà racchiuso fra il palazzo della Cassa stessa e le scuderie del palazzo Vitelli, si intenderà imposta la servitù di prospetto a favore della Casa Reale. Quindi in qualsiasi momento, e per tutto il fronte della proprietà reale, prospiciente il detto cortile, potranno essere aperte quante finestre piacerà alla Reale Amministrazione.

Art. 14.

Sul maneggio invece s'intenderà imposta la servitù di prospetto a favore della Cassa di risparmio, per tutta la facciata orientale della nuova sede della Cassa stessa, e ciò in compenso della abolizione della servitù di prospetto sul maneggio stesso da parte degli stabili (ora demoliti o da demolirsi) limitrofi al maneggio dal lato settentrionale.

Art. 15.

Oltre le reciproche condizioni imposte tra la Cassa di risparmio e il Demanio dello Stato, nessuna altra clausola deve intendersi ambigua o sottintesa, ed i reciproci diritti saranno determinati a norma del vigente Codice civile.

Art. 16.

Anche quando in avvenire il palazzo Vitelli non facesse più parte della dotazione della Corona, ma fosse dal Demanio assegnato ad altro uso, ovvero venisse venduto a terzi, così pure qualora la costruenda sede della Cassa venisse a cambiare di destinazione, o passasse in vendita a privati, tutto quanto è stabilito nella presente convenzione resterà immutato.

Art. 17.

Con la presente convenzione sono da intendersi rifiutati tutti gli altri eventuali diritti che potessero scaturire, tanto a favore del Demanio quanto della Cassa di risparmio, da precedenti titoli, contratti o convenzioni che fossero contraddittori con la presente.

Art. 18.

Tutte le spese di registro, bollo e diritti di segreteria, catastali, ipotecari, ecc. restano per metà a carico del Demanio, e per metà a carico della Cassa di risparmio.

Art. 19.

L'atto presente non potrà avere la sua esecuzione se non dopo intervenuta la legge speciale colla quale sarà approvata la surripertata convenzione.

Del presente atto è stata, da me sottoscritto primo segretario delegato, data lettura ad alta ed intelligibile voce a tutte le parti contraenti alla contestuale presenza dei sottoscritti testimoni, i quali, insieme alle parti stesse ed a me primo segretario rogante, l'hanno approvato e firmato in mia presenza.

Firmato: GIOVANNI LUCANGELI.

» GIACOMO PONSÌ.

» LUIGI CURINI GALLETTI.

» SEBASTIANO SBRANI, *teste*.

» SAVARINO GIUSEPPE, *teste*.

» Dott. GIOVANNI POCE, *primo segretario delegato*.

La presente copia è conforme all'originale, e si rilascia in carta libera, per uso amministrativo, dovendo servire alle pratiche d'approvazione.

Pisa, 25 marzo 1913.

Il primo segretario delegato
GIOVANNI POCE.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

INTENDENZA DI FINANZA IN PISA
CASSA DI RISPARMIO IN PISA.

Estratto dal protocollo delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio di amministrazioni del dì 13 marzo 1913.

Sono presenti:

Sen. ORSINI BARONI FRANCESCO,	<i>presidente.</i>
Prof. GIOVANNI D'ACHIARDI,	<i>vicepresidente.</i>
Cav. uff. TITO PARENTI,	<i>consigliere</i>
Sen. prof. ULISSE DINI,	<i>id.</i>
Dott. FRANCESCO RUSCHI,	<i>id.</i>
Cav. SETTIMIO DI NOLA,	<i>id.</i>
Avv. GIOBBE CORDONI,	<i>id.</i>
Dott. ing. PIETRO STUDIATI,	<i>id.</i>
Cav. GIUSEPPE PARDO ROQUES,	<i>id.</i>

Assiste l'intrascritto segretario avv. ORESTE PAPASOGLI ed è pure presente il direttore avv. LUIGI CURINI GALLETTI.

Omissis.

IL CONSIGLIO

Vista la bozza di convenzione da stipularsi tra il Regio Demanio dello Stato, l'Amministrazione della Real Casa e questa Cassa per la permuta di alcuni beni di proprietà delle suddette Amministrazioni, allo scopo di poter procedere alla costruzione del nuovo locale di residenza della nostra Cassa.

Visto il parere dell'ingegnere Studiati e del legale avv. Francesco Cini e udita la informativa del direttore

APPROVA

la suddetta convenzione di permuta ed autorizza il direttore avv. Luigi Curini Galletti a stipulare ed a firmare nell'interesse dell'Istituto il relativo atto formale.

Il segretario

Firmato: AVV. ORESTE PAPASOGLI.

Il Presidente

Firmato: F. ORSINI BARONI.

Per copia conforme al suo originale.

Pisa, 17 marzo 1913.

Il segretario

Firmato: AVV. ORESTE PAPASOGLI.

Firmati: G. LUCANGELI — L. CURINI GALLETTI — G. PONSÌ — SEBASTIANO SBRANTI, teste — SAVARINO GIUSEPPE teste — GIOVANNI POCE, primo segretario delegato.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera, per uso amministrativo, dovendo servire alle pratiche d'approvazione.

Pisa, 25 marzo 1913.

Il 1° Segretario delegato
POCE.

ALLEGATO A.

CASA REALE - DEMANIO - CASSA DI RISPARMIO

PERMUTA.

Computo metrico e perizia del terreno e dei fabbricati che la Casa Reale cede alla Cassa di Risparmio.

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	Computo metrico e perizie del terreno e dei fabbricati che la Casa Reale cede alla Cassa di Risparmio.			
	Terreno:			
	$\frac{\text{mt. } 22.80 \times 3.00}{2} = \dots \text{ mq.}$	34.20		
	$\frac{\text{mt. } 22.80 \times 4.60}{2} = \dots \text{ »}$	52.44		
	$\frac{\text{mt. } 1.90 \times 15.00}{2} = \dots \text{ »}$	14.25		
	Somma il terreno . . . mq.	100.89	6 »	605.34
2	Fondazioni ordinarie (compreso lo scavo):			
	$\text{mt. } (2.50 + 3.00) \times 1.30 \times 1.00 = \dots \text{ mc.}$	7.15		
	$\text{mt. } 4.00 \times 1.30 \times 1.00 = \dots \text{ »}$	5.20		
	Idem per i pilastri:			
	N. 2 di $0.80 \times 1.00 \times 0.80 = \dots \text{ »}$	1.28		
	Idem per le pareti:			
	$\text{mt. } (2.00 + 7.00) \times 0.70 \times 0.60 = \dots \text{ »}$	3.78		
	$\text{mt. } 6.00 \times 0.60 \times 0.60 = \dots \text{ »}$	2.16		
	Scavano le fondazioni e scavo . . . mc.	19.57	12 »	234.84
	Da riportarsi . . .			840.18

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Riporto	840.18
3	Fondazioni e scavo del muro a comune sul confine e che si valuta a metà:			
	$\frac{\text{mt. } 24.00 \times 1.30 \times 1.00}{2} = \dots \text{ mc.}$	15.60	12 »	187.20
4	Muratura ordinaria in elevazione (muro comune):			
	Muro a confine comune: primo tratto costituente la testata del fabbricato verso il terreno della Cassa di risparmio:			
	$\frac{\text{mt. } 8.50 \times 8.00 \times 0.45}{2} = \dots \text{ »}$	15.30		
	Idem come sopra, secondo tratto:			
	$\frac{\text{mt. } 15.00 \times 0.45 \times 5.00}{2} = \dots \text{ »}$	16.87		
	Totale . . . mc.	32.17	13.50	434.30
5	Muratura ordinaria in elevazione:			
	$\text{mt. } (3.00 + 3.50) \times 7.00 \times 0.45 = \dots \text{ mc.}$	20.47		
	Idem come sopra:			
	$\text{mt. } 4.50 \times 5.00 \times 0.30 = \dots \text{ »}$	6.75		
	Totale . . . mc.	27.22	13.50	367.47
6	Pilastri di mattoni e calce:			
	$0.60 \times 0.80 \times 5.00 = \dots \text{ mc.}$	2.40		
	$\text{n. } 2 \times (0.50 \times 0.70 \times 3.00) = \dots \text{ »}$	2.10		
	Totale . . . mc.	4.50	28 »	126 »
	Da riportarsi . . .			1,955.15

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	<i>Riporto</i>	1,955.15
7	Pareti di soprammatrone di 0.15 a calce: mt. (2.00 × 3.00) + (2.00 × 3.40) + (7.50 × 5.00) + + (6.00 × 4.00) = mq.	74.30	4 »	297.20
8	Tetto completo compresa la grossa armatura (scuderie): mt. 4.00 × 10.00 = mq.	40 »	8.50	340 »
9	Tetto del capannone: mt. 8.50 × 4.50 = mq.	38.25	7.50	286.87
10	Solaio, travi, travicelli e tavolato di legno soprastante: 3.50 × 7.50 = mq.	26.25	8 »	210 »
11	Lastricato su vespaio: mt. (3.50 × 7.50) + (7.00 × 4.00) = mq. Idem come sopra: mt. 7.50 × 4.00 = mq.	54.25 30 »		
	Totale mq.	84.25	11 »	926.75
	Remozione di n. 26 scalini di pietra del vuoto di mt. 0.80 n.	26 »	1 »	26 »
	Doccia di gronda mt.	7.50		
	Idem »	4 »		
	Canali di discesa »	17 »		
	Totale mt.	28.50	2.50	71.25
	<i>Da riportarsi</i>		4,115.22

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	<i>Riporto</i>	4,113.22
14	Sogliami di pietra per porte e finestre mt.	7 »		
		9 »		
	Totale mt.	16 »	1,70	27.20
15	Affissi:			
	Finestre n. 2 × 1.20 × 2.40 = mq.	5.76	22 »	126.72
	Porte n. 2 × 1.50 × 3.00 = mq.	9 »	20 »	180 »
16	Affissi:			
	Porta al Box: mt. 1.50 × 2.00 = mq.	3 »		
	Porta cancello d'accesso al maneggio: mt. 2.50 × 3.50 = »	8.75		
	Totale mq.	11.75	20 »	235
17	Porticina alla scala:			
	mt. 0.80 × 2.00 = mq.	1.60	18 »	28.80
18	Tavolato costituente il box:			
	mt. 3.00 × 1.80 = mq.	5.40	6 »	32.40
19	Mangiatoia	25 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,768.34

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	<i>Riporto</i>	4,768.34
20	Imbiancatura.	60 »
21	Fognoli e steloncini per gli scarichi di acque fluviali, ecc.	100 »
	Sommano	4,928.34
	Degrado per vetustà 10 %	492.83
	Valore attuale netto . . . L.	4,435.51

Firmati: G. LUCANGELI — G. PONSÌ — CURINI GALLETTI —
 SEBASTIANO SBRANTI, *teste* — SAVARINO GIUSEPPE, *teste* —
 GIOVANNI POCE, 1° segretario delegato.

La presente copia è conforme all'originale allegato all'atto 20 marzo 1913 e si rilascia in carta libera, per uso amministrativo, dovendo servire alle pratiche d'approvazione.

Pisa, 25 marzo 1913.

Il 1° Segretario Delegato
 P O C E.

ALLEGATO B.

CASA REALE - DEMANIO - CASSA DI RISPARMIO

PERMUTA

Computo metrico e perizia del terreno e dei fabbricati che vengono ceduti alla Casa Reale.

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Computo metrico e perizia del terreno e dei fabbricati che vengono ceduti alla Casa Reale.			
1	Terreno ceduto dalla Cassa di risparmio alla Casa Reale: mt. $\frac{5.81 + 5.01}{2} \times \frac{19.00 + 18.40}{2} = \dots \dots \dots$ mq.	101.16	6 »	606.96
2	Fondazioni ordinarie compreso lo scavo: mt. $6.00 \times 1.30 \times 1.00 = \dots \dots \dots$ mc. mt. $7.50 \times 0.70 \times 0.60 = \dots \dots \dots$ » mt. $7.00 \times 0.60 \times 0.60 = \dots \dots \dots$ » mt. $6.00 \times 0.60 \times 0.60 = \dots \dots \dots$ » Sommano . . . mc.	7.80 3.15 2.52 2.16 15.63	12 »	187.56
3	Fondazioni e scavo del muro che viene a costituire il nuovo confine e che si valuta a metà: mt. $\frac{23.50 \times 1.30 \times 1.00}{2} = \dots \dots \dots$ mc.	15.27	12 »	183.24
	Da riportarsi	977.76

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	<i>Riporto . . .</i>	977.76
4	Muratura ordinaria in elevazione a confine nelle condizioni come sopra:			
	1° tratto alla testata scuderia: mt. $\frac{8.50 \times 8.00 \times 0.45}{2} =$ mc.	15,30		
	2° tratto idem: mt. $\frac{15.00 \times 5.00 \times 0.45}{2} =$. . . »	16.87		
	Sommano . . . mc.	32,17	13.50	434.30
5	Muratura ordinaria in elevazione:			
	mt. $6.00 \times 6.00 \times 0.40 =$ mc.	14.40	13.50	194.40
6	Pareti di soprammatrone di 0.15:			
	mt. $7.00 \times 5.00 =$ mq.	35 »		
	mt. $6.00 \times 4.00 =$ »	24 »		
	Sommano . . . mq.	59 »	4 »	236 »
7	Tetto completo compresa la grossa armatura:			
	mt. $12.00 \times 8.00 =$ mq.	96 »		
	mt. $12.00 \times 1.00 =$ »	12 »		
	Sommano . . . mq.	108 »	8.50	918 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	2,760.46

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	<i>Riporto . . .</i>	2,760.46
8	Solaio di travi e travicelli con soprastante tavolato di legno: mt. $11.00 \times 6.00 =$ mq.	66 »	8 »	528 »
9	Lastricato con vespaio: mt. $11.00 \times 6.00 =$ mq.	66 »	11 »	726 »
10	Doccia di gronda mt.	12 »		
	Canali di discesa »	10 »		
	Sommano . . . - mt.	22 »	2.50	55 »
11	Conversione di lamiera mt.	12 »	5 »	60 »
12	Messa in opera di n. 26 scalini per l'accesso al primo piano N.	26 »	2 »	52 »
13	Sogliami di pietra per porte e finestre:			
	N. 2 di 6.20 mt.	12.40		
	N. 2 di 8.00 »	6 »		
	mt. 3.00 »	3 »		
	mt. 8.00 »	8 »		
	Sommano . . . mt.	29.40	1.70	49.98
14	Affissi:			
	finestre N. 2 di mt. 1.20×2.40 mq.	5.76	22 »	126.72
	Affisso:			
	1 porta di mt. 1.50×2.80 mq.	4.20	20 »	84 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	4,442.16

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

Num. d'ordine	TITOLO DI SPESA	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	<i>Riporto</i>	4,442 16
	1 porta Box:			
	mt. 1.50 × 1.50 mq.	2.25	20 »	45 »
	1 portone:			
	mt. 3.00 × 3.50 mq.	10.50	30 »	315 »
	1 porta-cancello per il maneggio:			
	mt. 1.50 × 3.00 mq.	4.50	20 »	90 »
	Porticina alla scala:			
	mt. 0.80 × 2.00 mq.	1.60	18 »	28.80
15	Tavolato del Box:			
	mt. 7.00 × 2.00 mq.	14 »	6 »	84 »
16	Mangiatoia nel Box	1 »	25 »	25 »
17	Lanterna e lucernaio a vetro per illuminare il vecchio capannone:			
	mt. 1.00 × 2.00 = mq.	2 »	15 »	30 »
18	Fognoli e steloncini per scarico acqua:			
	A corpo	100 »
19	Imbiancatura:			
	A corpo	60 »
	Totale . . . L.	5,219.96

Firmati: G. LUCANGELI — G. PONSÌ — CURINI GALLETTI —
 SEBASTIANO SBRANTI, teste — SAVARINO GIUSEPPE, teste —
 GIOVANNI POCE, 1° segretario delegato.

La presente copia è conforme all'originale allegato all'atto 20 marzo 1913 e si rilascia in carta libera, per uso amministrativo, dovendo servire alle pratiche d'approvazione.

Pisa, 25 marzo 1913,

Il 1° Segretario Delegato
 P O C E.

ALLEGATO F.

CASSA DI RISPARMIO DI PISA.

PERMUTA CASA REALE - DEMANIO

CASSA DI RISPARMIO.

Descrizione dei lavori murari che debbono eseguirsi nella proprietà della Real Casa a cura e spese della Cassa di risparmio.

Il fabbricato che la Cassa di risparmio erigerà in cambio ed in compenso delle due porzioni di fabbricati da demolire, consta essenzialmente di un solo corpo a due piani compreso il piano terreno avente in pianta le dimensioni di metri 6,00 \times 11,00 e avente l'altezza media di m. 6,00.

Il piano terreno sarà per uso di scuderia e per dare passaggio ai cavalli che debbono recarsi al maneggio: il piano superiore sarà per uso di fienile. Nell'ambiente del piano terreno verrà costruito un box delle dimensioni di metri 3,00 \times 3,40, in tavolato di larice, con porticina di accesso ecc., il tutto perfettamente conforme all'altro box che verrà demolito. Il pavimento del piano terreno sarà di lastrico di gonfolina su vespaio di pietre: il solaio tra il piano terreno e il 1° piano sarà costruito da travi, travicelli, scempiato e pavimento di mezzane; uguale a quello esistente nelle attuali scuderie della Casa Reale.

Il tetto sarà coperto di embrici toscane e tegoli con sottostante scempiato, su travicelli, travi ecc. di abete analoghi a quelli esistenti nella suddetta scuderia.

La gronda sarà provvista di doccia in lamiera zincata con canali di discesa: sarà pure provveduto alla costruzione di un conversone in lamiera zincata nell'incontro del nuovo muro col tetto della piccola scuderia adiacente al maneggio. L'ambiente del piano terreno sarà provvisto di portone d'ingresso, porta di accesso al maneggio e finestra; l'ambiente al primo piano sarà provvisto di due finestre ed una porta di comunicazione col fienile attualmente esistente.

Tutti gli affissi saranno di abete di Moscovia debitamente ferrati e verniciati, conformi alle norme che sogliono seguirsi per edifici consimili.

Tutto il fabbricato in ogni sua parte sarà costruito a perfetta regola d'arte, sì da renderlo atto allo scopo cui è destinato, decoroso e durevole.

La demolizione delle due porzioni di fabbricato cedute alla Cassa di risparmio avverrà a totale cura e spese di questa; e verrà effettuata solo previa costruzione del nuovo muro divisorio. Verrà pure demolita la parete che resterebbe tra la stalletta soprannominata ed il passaggio che condurrà al maneggio.

Nell'estremità di detto passaggio verrà collocato (nel vano di comunicazione col maneggio) un solido portone a due partite debitamente ferrato ecc. Sul tetto della stalletta di cui sopra verrà collocata una lanterna a vetri apribile. La scaletta d'accesso al fienile verrà demolita e ricostruita tale e quale.

Sul cortile di proprietà della Cassa che rimarrà racchiuso tra il palazzo della Cassa e le scuderie della Reale Casa si intenderà imposta la servitù di prospetto a favore della Casa Reale.

Sul maneggio, invece, s'intenderà imposta la servitù di prospetto a favore della Cassa sulla linea *I A* (fianco del palazzo) e ciò in compenso della abolizione della servitù di prospetto adesso esistente sulla linea *G E*.

Tutti i lavori necessari ad eseguire le sistemazioni conseguenti alla permuta concordata, faranno carico alla Cassa di risparmio, che provvederà direttamente sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico, del Demanio e della Real Casa.

Per la Cassa di risparmio

Firmato: Ing. PIETRO STUDIATI.

Firmati: G. LUCANGELI - G. PONSÌ -
L. CURINI-GALLETTI - SEBASTIANO
SBRANTI, *teste* - SAVARINO GIUSEPPE, *teste* - GIOVANNI POCE, *primo segretario delegato*.

La presente copia è conforme all'originale alligato all'atto 20 marzo 1913 e si rilascia in carta libera per uso amministrativo, dovendo servire alle pratiche d'approvazione.

Pisa, 25 marzo 1913.

Il primo segretario delegato
POCE.

ALLEGATO G.

UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI PISA

BENI IN DOTAZIONE DELLA CORONA.
PERMUTA DI AREE COLLA CASSA DI RISPARMIO
DI PISA.

Si tratta della concessione o permuta senza nessun compenso in danaro, in uguale superficie ed in uguale volume, di terreno (maneggio e cavallerizza) e di porzione di fabbricati (scuderie e fienili) demaniali dell'ex-palazzo Vitelli in Pisa facente parte dei beni dati in dotazione alla Corona; permuta o cessione che avverrebbe in conseguenza di apposito procedimento legislativo su richiesta dell'Istituto della Cassa di risparmio di Pisa, il quale, dovendo costruire la propria sede in modo da non turbare il futuro piano di sistemazione edilizia di questa città, verrebbe con le costruzioni ad invadere la piccola parte tergale dei suddetti immobili demaniali.

E siccome l'Amministrazione demaniale non avrà nessun danno in conseguenza della indicata costruzione del palazzo della Cassa di risparmio, anzi un beneficio, e per una nuova servitù di prospetto a suo favore, e perchè cedé dei fabbricati usati in compenso di fabbricati nuovi, così, una volta tutelati i propri diritti, nulla avrà da eccepire nei riguardi della richiesta permuta.

Dai disegni allegati alla bozza di concessione chiaramente emerge la sostanza della permuta e delle costruzioni da farsi alla Cassa di risparmio per compensare l'Amministrazione demaniale di quanto perde.

La velatura bleu della allegata planimetria rappresenta l'area di mq. 100.89 che acquisterebbe la Cassa di risparmio dal Demanio, racchiusa fra la linea del confine attuale *F-E-D C* e quella del futuro confine *F-A-B-C*; la velatura in rosso rappresenterebbe l'area di metri quadrati 101.16 che la Cassa di risparmio cederebbe al Demanio in compenso di quella di uguale superficie ricevuta in permuta; area racchiusa fra la linea del confine attuale *G-F* e quella del futuro confine *H-I-F*.

E siccome il Demanio nel terreno adibito a maneggio lungo il confine *G-E* aveva la servitù di prospetto a favore della Cassa di risparmio, che, in seguito della proposta permuta, rimarrebbe abolita, tale servitù resta stabilita per il fronte dell'erigendo palazzo lungo la linea di confine *I-A*.

A favore poi del Demanio si intenderà imposta la servitù di prospetto nel cortile di proprietà della Cassa di risparmio lungo il fronte *A-B*.

In eguale maniera le velature gialle e rosse della planimetria, tavola 2, rappresentano la parte dei fabbricati demaniali (scuderie e fienili), che in conseguenza della permuta di cui trattasi, dovranno essere abbattuti e riedificati per modo da non alterarne nè il volume nè la superficie complessiva.

Questi lavori dovranno essere tutti eseguiti a cura e spese della Cassa di risparmio in conformità degli obblighi imposti dal Demanio e contenuti nella qui allegata bozza di concessione e sotto la direzione di questo ufficio tecnico e di quello dell'Amministrazione della Real Casa.

Null'altro può questo ufficio aggiungere in linea tecnica in delucidazione della richiesta permuta, che è invece così di lieve entità.

Pisa, li 20 dicembre 1912.

L'Ingegnere di finanza

Firmato: DANIELI.

V. L'Ingegnere capo

Firmato: PORLEZZA.

Per copia conforme.

L'Archivista

Firmato: VALAZZI.

Firmati: G. LUCANGELI - G. PONSI -
L. CURINI-GALLETTI - SEBASTIANO
SBRANTI, teste - SAVARINO GIUSEPPE,
teste - GIOVANNI POCE, primo segretario
delegato.

La presente copia è conforme all'originale.

Il primo Segretario delegato

GIOVANNI POCE.

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni » (N. 1090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

È rinnovata al Governo del Re la facoltà di riordinare, entro il termine di sei mesi dalla data della presente legge, la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni in conformità alle disposizioni della legge del 12 luglio 1912, n. 788.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

DEL ZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costituzione in comuni autonomi di Ussita e Castelsantangelo frazioni del comune di Visso ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore del Zio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Trattamento doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi » (N. 1075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

L'esenzione da dazio stabilita dall'allegato K all'art. 6 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per il fosforo destinato alla fabbricazione dei fiammiferi è estesa, sotto l'osservanza delle stesse norme, al sesquisolfuro, al pentasolfuro e al trisolfuro di fosforo, destinati allo stesso uso.

Il Governo del Re ha facoltà di estendere, mediante decreto Reale, uditi il Consiglio superiore dell'industria e del commercio e il Consiglio di Stato, la stessa concessione anche ad altri prodotti che, in surrogazione del fosforo, possano essere impiegati nella fabbricazione dei fiammiferi.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria » (N. 1063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1063).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. La legge del 1908 che istituisce la Camera agrumaria, era legge complessa e della più grande importanza. Essa aveva lo scopo, non soltanto di provvedere all'agricoltura per la parte importantissima degli agrumi, ma all'altra del commercio e della industrializzazione dei prodotti derivati dall'industria agrumaria.

Il Governo, non risparmiando nè cure nè incoraggiamenti, volle dare una larga facoltà a questa Camera agrumaria la quale aveva l'obbietto di raggiungere queste grandi finalità. Però, dolorosamente, dopo cinque anni dalla sua istituzione, questa Camera non si è ridotta ad altro se non che ad una semplice funzione di credito, a pro degli agrumicoltori e niente più. Le parti più importanti sono state interamente neglette, e nulla si è fatto. La deficienza di questo istituto, che non funziona per nulla, ha portato la conseguenza che il commercio agrumario è nelle mani degli intermediari, i quali assorbono la maggior parte del valore dell'agrumaria produzione, a danno dei produttori e dei consumatori.

L'obbietto precipuo della legge era questo: di mettere principalmente in diretta relazione i produttori e i consumatori, perchè gli uni avessero avuto grandi facilitazioni al consumo a buon mercato, gli altri un incoraggiamento nella produzione, non solo per mantenere quella che c'è, ma anche, possibilmente, per accrescerla.

Io non posso che dare, com'è naturale, voto favorevole a questo disegno di legge, il quale, se non altro, agevola, fin dove è possibile, tutto quello che si propone la Camera agrumaria di fare; ma, d'altra parte, sento il dovere di pregare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, di voler trovar modo di svegliare questo Istituto e metterlo in condizioni di adempiere esattamente, se non subito in tutto, almeno gradualmente, a tutte le mansioni alle quali era chiamato dall'articolo 1 della legge del 1908, il quale, nel suo complesso, contiene tutte quelle disposizioni eccellenti che avrebbero, se bene applicate, risolto completamente il problema dell'industria agrumaria, specialmente nelle provincie meridionali.

D'altra parte, incidentalmente, debbo qui dire una parola per quanto riguarda l'industrializzazione dei prodotti agrumari. Nelle provincie meridionali le industrie, dolorosamente, non trovano un terreno adatto al loro rigoglioso sviluppo. Qualcuna comincia a fiorire; ma lento e stentato ne è il processo. Malgrado la iniziativa di alcuni cittadini, i quali sentono tutto il dovere della loro opera fattiva verso il sociale consorzio, per promuovere le associazioni,

mezzo necessario alle grandi operazioni, l'ambiente ne frustra spesso le coraggiose iniziative.

L'industrializzazione dei prodotti agrumari richiede indiscutibilmente una cooperazione efficace e benevola tra i produttori. Per questo genere d'industria occorre, non solo avere dei capitali, ma la costituzione di un sindacato tra i produttori, perchè la forza viene soltanto dall'unione dei produttori, la quale si estrinsechi in modo da evitare una concorrenza cieca, che riesca a danneggiarli e metterli incoscientemente in lotta l'uno contro l'altro.

Relativamente all'industrializzazione dei derivati, per quanto riflette la fabbricazione delle conserve, s'incontrano grandi difficoltà, perchè non è possibile esercitare in Italia quest'industria, i cui prodotti si consumano principalmente all'estero, per il prezzo dello zucchero, il quale, per il forte dazio, è talmente elevato da impedirci di offrire a prezzi ragionevoli la nostra produzione.

Per questa ragione la nostra materia prima si esporta all'estero, e colà viene industrializzata, e dà utili per un ricavato dieci volte maggiore di quanto vale da noi.

Si potrebbe, anzi si dovrebbe, da noi provvedere alla fabbricazione dell'acido citrico. Esso è un prodotto che va in tutto il mondo, e che cresce di valore per le crescenti richieste, causate dalle svariate applicazioni che di esso si fa in diverse industrie.

Della fabbricazione di questo acido citrico, di cui ai sensi dell'articolo primo dovrebbe occuparsi, la Camera agrumaria non si occupa punto, mentre sarebbe necessario vi provvedesse. Io non posso certamente credere che il ministro di agricoltura, industria e commercio non voglia mettere tutta l'opera sua per far progredire questo Istituto, e mi è lecito sperare che trovi modo, con mezzi più energici, di farlo funzionare più correttamente onde possa raggiungere i fini, che la legge si propone.

Quanto alla industrializzazione dei prodotti per le conserve, si tratta di una questione molto grave, e fintanto che in Sicilia non vi sarà un punto-franco, dove sia possibile introdurre tutti i prodotti necessari per tale industrializzazione, la materia prima non potrà che formare oggetto di lauti guadagni dell'estero. Noi non potremo mai fabbricare le conserve, quando

dobbiamo pagare lo zucchero a carissimo prezzo, e quando all'estero invece lo zucchero costa pochissimo.

Per queste ragioni, la materia prima deve necessariamente andare fuori d'Italia e subire colà la industrializzazione.

Mi ricordo che altra volta il Governo si preoccupava della necessità di stabilire in Sicilia un punto franco, e forse anche due; ma sino ad oggi non si è fatto nulla. Voglio sperare che questo concetto non sia del tutto abbandonato. Uno dei nostri colleghi aveva anzi cominciato a studiare profondamente questa materia ed a fare delle proposte concrete. Mi auguro che tale iniziativa sia, se non altro, benevolmente assecondata.

Con questa speranza, io mi limito ad una calda raccomandazione al ministro di agricoltura, industria e commercio, perchè voglia far sì che questa grande ricchezza, che può, anzi deve, crescere nelle nostre contrade, non vada piuttosto ad accrescere la forza di industrie che si esercitano fuori del nostro paese.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Beneventano, pur consentendo nei criteri che hanno ispirato la presentazione del disegno di legge, dichiarandosi ad esso favorevole, ha sollevato la questione più larga del funzionamento della Camera agrumaria, specie per ciò che riguarda la sua opera pel commercio del citrato e per la industria dei derivati.

Come il senatore Beneventano sa, il Governo è stato premuroso per due grandi industrie siciliane: l'industria dello zolfo e quella degli agrumi, per impedire quanto più era possibile le condizioni di sfruttamento che preesistevano; il Consorzio zolfifero siciliano, e la Camera agrumaria di Messina hanno agito utilmente in questo senso.

Senza dubbio, tutti gli scopi non si sono raggiunti. Per quanto riguarda il Consorzio zolfifero siciliano, le difficoltà, l'onor. Beneventano lo sa, sono state assai gravi; qualcuna ne abbiamo anche recentemente superata, e, dopo molti anni — pareva quasi un sogno raggiungere tale scopo — è riuscito il Governo in questi

ultimi mesi a risolvere la questione dei magazzini generali.

Intanto un'aspra concorrenza sembra prepararsi soprattutto per i nuovi giacimenti di zolfo messi a coltura. È necessario quindi che noi ci troviamo pronti a sostenerla con mezzi idonei. Io spero che i provvedimenti presi, e quelli che si prenderanno (poichè, come ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, il Governo intende alla ripresa dei lavori parlamentari di presentare un disegno di legge che definisca la materia del Consorzio zolfifero siciliano, prorogandone la durata), saranno del tutto efficaci.

Quanto alla Camera agrumaria, il senatore Beneventano conosce le condizioni che preesistevano e la situazione dei produttori, divisi tra loro; sa anche quanto in alcune provincie, soprattutto in quella di Palermo, la vendita degli agrumi dia luogo ad una serie grande d'inconvenienti. In ogni modo, se anche la Camera agrumaria non avesse agito che nel senso indicato dal senatore Beneventano, avrebbe, come egli stesso riconosce, reso sempre un servizio notevole ed apprezzabile.

Ma il senatore Beneventano ha osservato che il problema è più largo e profondo; non basta fare ai depositanti le operazioni di credito, non basta che essi abbiano le anticipazioni per uscire da uno stato di sfruttamento; bisogna altresì, quando è possibile, procedere verso l'industrializzazione dei derivati agrumari, cioè aiutare, con provvedimenti di Governo e promuovendo lo sviluppo dell'abilità tecnica, la formazione d'industrie che utilizzino il citrato anche nel nostro paese; determinare la formazione di centri industriali affinché si possa fare a meno di mandare all'estero delle materie prime, che poi ritornano a noi e sono da noi stessi pagate a prezzo assai più elevato dopo la manipolazione avvenuta fuori del nostro paese.

Il problema è molto serio ed importante.

Noi stiamo studiando in questo momento di riordinare tutta la materia della Camera agrumaria ed alla ripresa dei lavori parlamentari confido di presentare un apposito disegno di legge.

La Camera agrumaria negli ultimi anni è stata affidata alla direzione di un ispettore del Ministero di agricoltura, alla cui memoria, trattandosi di un defunto, sono dolente di dover

rendere omaggio, poichè egli scomparve giovanissimo ancora. Bisogna pure dir bene delle persone veramente degne, e dirò perciò che l'ispettore Ravaioli, attraverso molte difficoltà di carattere locale, ha potuto organizzare la Camera agrumaria nel miglior modo possibile ed ha potuto resistere con successo a non piccoli ostacoli.

Confermo che ora si sta studiando come l'ordinamento della Camera possa essera trasformato definitivamente, tanto più che dal viluppo di piccole leggi, che successivamente si sono sovrapposte, ne è venuta anche una certa difficoltà di movimenti. Bisogna dunque procedere ad una riforma dell'ordinamento di quell'istituzione ed in tale occasione, convinto come sono delle giuste osservazioni del senatore Beneventano, che riguardano gli scopi dell'industrializzazione e debbono perciò, quanto più è possibile, esser tenute presenti, cercherò di agire in tal senso. (*Bene*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ringrazio l'onor. ministro di agricoltura e commercio, ed ho fiducia che farà tutto quello che sarà possibile per scuotere l'inerzia di quell'Istituto, e farlo procedere nella via risolutiva, necessaria per conseguire interamente i fini, che la legge gli adita.

FRASCARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA, *relatore*. L'Ufficio centrale prende atto con piacere delle dichiarazioni fatte dall'onor. ministro e dell'impegno che egli ha preso di provvedere ad un migliore assetto della Camera agrumaria e delle relative disposizioni di legge.

Come il Senato ha veduto, si tratta della convalidazione di un decreto Reale che non è il primo, essendovi stata una serie di decreti Reali convertiti in legge su questa materia.

Sarebbe bene che tutta la questione fosse esaminata e studiata, e si venisse a quell'assetto definitivo che è nel desiderio delle popolazioni e nell'interesse stesso dell'industria agrumaria.

Presentazione di relazione.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni al reclutamento del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazza della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alle numerazioni dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Balestra, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Carafa, Cefaly, Celoria, Chiesa, Chironi, Colombo, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De La Penne, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di Terranova, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Fiocca, Florena, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Golgi, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Leonardi Cattolica, Lucca, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Martinelli, Martuscelli, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Parpaglia, Pedotti, Piaggio, Polacco.

Riolo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni.

Saladini, Santini, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini.

Vidari, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, col quale la Camera agrumaria è autorizzata a concedere anticipazioni ai depositanti dell'esercizio 1912-913 in conformità alle disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti dell'esercizio 1911-912.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria, sono prorogate a tutto l'esercizio 1913-914 della Camera predetta.

(Approvato).

Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 21 luglio 1911, n. 839, relativa alla Camera agrumaria;

Ritenuto che in attesa dei provvedimenti legislativi per l'assetto definitivo della Camera agrumaria è necessario prorogare le disposizioni di carattere temporaneo, dalle quali sono regolate le anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e agrocotto, affinché ed in quanto sia possibile non vengano tolte ad essi depositanti le agevolanze che la Camera agrumaria è autorizzata a consentire;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, concernenti le anticipazioni

che la Camera agrumaria è autorizzata a fare ai depositanti dell'esercizio 1911-912, sono estese ai depositanti dell'esercizio 1912-913.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
NITTI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli Italiani emigranti all'estero e degli stranieri residenti nel Regno » (N. 1080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 luglio 1912, numero 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli Italiani emigranti all'estero e degli stranieri residenti nel Regno ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, col quale si adottano provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli Italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno, è convertito in legge dello Stato.

Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Constatata la necessità di agevolare, anche in virtù di recenti negoziati, la stipulazione di convenzioni internazionali in materia di assi-

curazioni sociali nei riguardi degli Italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare convenzioni internazionali relative alle assicurazioni sociali sulla base della corrispondenza di trattamento fra cittadini italiani e stranieri, dandone immediata comunicazione al Parlamento.

In tali casi il Governo del Re può autorizzare la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai e gli altri Istituti di previdenza, costituiti e riconosciuti per legge, ad inscrivere i cittadini stranieri, determinando le particolari condizioni da farsi agli stessi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad escludere dai benefici della legislazione sulle assicurazioni sociali i cittadini di quegli Stati che facciano agli Italiani una condizione meno favorevole di quella fatta ai nazionali.

Tale provvedimento è preso con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ed è comunicato al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

NITTI

DI SAN GIULIANO

LEONARDI CATTOLICA.

V. - Il Guardasigilli
FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Distacco dal comune di Paupisi della frazione Ponte e costituzione di essa in comune autonomo ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	90
Favorevoli	72
Contrari	18

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 3,721.37, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici va-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1913

canti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 62: « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 in conseguenza delle spese per i servizi del contingente militare marittimo e delle R. Navi, distaccati in Estremo Oriente:

Senatori votanti	90
Favorevoli	76
Contrari	14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Assegnazione di un fondo straordinario per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro del tesoro, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni per l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari, durante l'esercizio 1913-914 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso regolamentare.

Avverto il Senato che lunedì alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1206, riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato (N. 1061);

Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo 1910-11 per lire 0.32 nel conto della competenza dell'esercizio 1910-11 e per lire 11,767.62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-10 e retro (N. 1070);

Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio (Numero 1055);

Approvazione di convenzione 20 marzo 1913 tra le Amministrazioni del Demanio e della Real

Casa e la Cassa di Risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa (N. 1082);

Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni (N. 1090);

Trattamento doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi (N. 1075);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria (Numero 1063);

Conversione in legge del Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno (N. 1080).

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Rolandi Ricci, Chironi ed altri riguardante « Reciprocità per l'esecutorietà delle sentenze straniere ».

III. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Piaggio, Rolandi Ricci ed altri per « Modificazioni alla legge 13 luglio 1911, n. 745, sui provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento dell'Istituto Orientale di Napoli (N. 1083);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 83, col quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare la competenza dell'ispettore superiore per le opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica e a definire, in relazione ad essa, quella del ministro delle colonie e del governatore (N. 1084);

Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile (N. 1088);

Provvedimenti a favore della marina libera (N. 1038);

Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi (N. 1040);

Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 1072);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno destinati nella Libia e nell'Egeo (N. 1091);

Convalidazione del Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 873, che stabilisce il regime delle tare per gli oli minerali, di resina e di catrame ammessi al dazio convenzionale di lire 16 il quintale (N. 1074);

Costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (N. 1039).

Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 28, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (Numero 977);

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915 (N. 1081).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche del 29 marzo 1865, n. 2548 (N. 1016);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.